

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Titolo completo</b>	<b>3</b>
<b>Indice</b>	<b>5</b>

# 1 Titolo completo

- 155 Nel *titolo* di un'ordinanza che non è emanata dal Consiglio federale l'autorità emanante è indicata secondo la regola di cui al n. marg. 6. Se l'autorità emanante è indicata con la sua abbreviazione, nella frase performativa dell'*ingresso* si utilizza la sua denominazione ufficiale completa seguita dall'abbreviazione tra parentesi.

Esempio:

**Ordinanza del DFI**  
**concernente i funghi commestibili e il lievito**  
del 23 novembre 2005

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*  
...  
*ordina:*

→ [RU 2005 6017](#)

- 3 Il titolo descrive l'oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurre la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell'atto come pure, in alcuni casi specifici, l'autorità che lo emana.
- 4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:
1. Legge federale:  
«Legge federale su ...» / «Legge federale concernente ...»
  2. Decreto federale:  
«Decreto federale su ...» / «Decreto federale concernente ...» /  
«Decreto federale che approva ...» / ecc.
  3. Ordinanza del Consiglio federale:  
«Ordinanza su ...» / «Ordinanza concernente ...».
- 5 Nel titolo di tutti gli altri atti normativi si indica l'autorità che emana l'atto.
- 6 Se l'atto è emanato da un'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, nel titolo si usa l'abbreviazione ufficiale o, se questa difetta, la denominazione ufficiale indicata negli allegati 1 o 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; [RS 172.010.1](#)).

Esempio:

**Ordinanza dell'UFAG**  
**concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini**  
**destinati all'esportazione**

del 7 dicembre 1998

→ [RU 1999 609](#)

- 7 Se non è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, l'autorità che emana l'atto deve essere indicata per esteso (ad es.: regolamento del Tribunale federale sul ..., ordinanza dell'Assemblea federale concernente ..., ecc.).
- 8 Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, [RU 2006 1205](#), e il relativo regolamento, [RU 2006 5635](#)) oppure se d'uso invalso (ad es. procedura penale militare, [RS 322.1](#), oppure Codice di procedura civile, [RS 272](#)).
- 9 Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.
- 234 Gli atti contenenti norme di diritto emanati dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dagli uffici federali, da altre unità amministrative o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato debitamente autorizzate e che non fanno parte dell'Amministrazione federale sono di regola designati con il titolo «*ordinanza*». Per il resto, in particolare riguardo ad altre denominazioni e alla menzione dell'autorità che emana l'atto, cfr. n. marg. 3–13.

# Indice

## - 0 -

003 3  
004 3  
005 3  
006 3  
007 3  
008 3  
009 3

## - 1 -

155 3

## - 2 -

234 3

## - A -

abbreviazione 3  
autorità 3  
autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo) 3

## - C -

codici 3

## - O -

ordinanza 3

## - P -

parallelismo tra le lingue ufficiali 3

## - T -

titolo 3  
titolo degli atti normativi 3

## - U -

unità amministrative 3  
unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata 3